



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE PENALE

CORTE DI ASSISE

N. 1/2026 R.G. Corte di Assise (II[^] Sess. 2026)

N. 2802/2024 R.G.N.R.

N. 2071/2024 R.G.GIP

VERBALE DI UDIENZA

artt. 480 e segg. cpp

Addi' 08.05.2026, alle ore 10:17 in Potenza, presso il Palazzo di Giustizia, secondo piano, aule Pagano e Ferrara, innanzi alla Corte di Assise composta da:

Presidente dott. Marcello ROTONDI

Giudice a latere dott.ssa Valentina ROSSI

Giudice popolare PANNOZZI Patrizio PRESENTE

Giudice popolare BORRACCIA Rosalia PRESENTE

Giudice popolare IELPO Ornella PRESENTE

Giudice popolare GIORDANO Giuseppe PRESENTE

Giudice popolare CALIA Raffaella PRESENTE

Giudice popolare CANCELLIERE Annunziata PRESENTE

Giudice popolare (suppl.) NOLE' Maria ASSENTE

Giudice popolare(suppl.) SABIA Massimo PRESENTE

Giudice popolare(suppl.) LOVITO Giuseppe PRESENTE

Giudice popolare(suppl.) D'APICE Gerardina PRESENTE

(i predetti giudici popolari hanno prestato giuramento in data 23.03.2026),

tutti assistiti per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 134 e segg. cpp dall'assistente giudiziario Caputo Maria che, espressamente autorizzata si avvale dell'ausiliario tecnico per la fonoregistrazione sig. D'Andrea Davide.

Chiamati per la trattazione del procedimento N. 1/2026 R.G.Corte di Assise sono comparsi:

il Pubblico Ministero dott. VINCENZO MONTEMURRO

7. **DE FELICE Salvatore**, presente assente

- difeso di fiducia dall'avv. Luca SIROTTI ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

LEONARDO LANUCARA

- e dall'avv. Leonardo LANUCARA PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

8. **D'ALÒ Salvatore**, presente assente

- difeso di fiducia dall'avv. Carlo BACCAREDDA BOY ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

LEONARDO LANUCARA

- e dall'avv. Francesco CENTONZE ASSENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

LEONARDO LANUCARA

9. **PERLI Francesco**, presente assente

- difeso di fiducia dall'avv. Giorgio GALLICO ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

GUIDO CAMERA

- e dall'avv. Guido CAMERA PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

10. **COLUCCI Antonio**, presente assente

- difeso di fiducia dall'avv. Vito IPPEDICO ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

SAVINO MURRO

11. **GIOVINAZZI Cosimo**, non comparso presente assente

- difeso di fiducia dall'avv. Egidio ALBANESE ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

SAVINO MURRO

12. **DINOI Giuseppe**, presente assente

- difeso di fiducia dall'avv. Franz PESARE ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

PASQUALE LISCO

- e dall'avv. Armando PASANISI ASSENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

PASQUALE LISCO

19. **ILVA S.p.A.**, in amministrazione straordinaria, costituita in persona dei Commissari Straordinari N.C.

- difeso di fiducia dall'avv. Angelo LORETO ASSENTE / PRESENTE IN AULA ALLE ORE 10:52 ANCHE PER IL PROF. FILIPPO DI NACCI
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

LEONARDO PACE

- e dall'avv. Filippo DINACCI ASSENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

20. **PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. (già RIVA FIRE S.p.a.)**, costituita, nella qualità di Curatore Speciale dott. Carlo Bianco, in persona dei Commissari Straordinari N.C.

- difeso di fiducia dall'avv. Leonardo PACE PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

21. **RIVA FORNI ELETTRICI S.p.a.**, costituita in persona del Legale Rappresentante, N.C.

- difeso di fiducia dall'avv. Pasquale ANNICCHIARICO PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

- e dall'avv. Carlo Enrico PALIERO PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

Parti Civili:

1. LEGAMBIENTE – Circolo di Taranto APS, articolazione territoriale di Legambiente Nazionale APS rete associativa ETS in persona del Presidente p.t. N.C.

- rappresentata e difesa dall'avv. Eligio Curci ASSENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

ELIANA BALDO

2. DI MAGGIO Vincenzo, nato a Taranto il 19.04.1955 ASSENTE

3. DI MAGGIO Palma Rosa, nata a Taranto il 31.08.1957 ASSENTE

4. DI MAGGIO Stefania, nata a Taranto il 6.01.1963 ASSENTE

- tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Orlando PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

24. MARAGLINO Carmela nata a Mottola il 24.12.1962 (in proprio e quale erede della p.o. Clemente Giuseppe deceduto) ASSENTE
25. MONTANARO Cosimo nato a Martina Franca il 17.02.1949 (in proprio e quale erede della p.o. D'Arcangelo Rosaria deceduta) ASSENTE
26. MONTANARO Vitoantonio nato a Martina Franca il 24.03.1974 (in proprio e quale erede della p.o. D'Arcangelo Rosaria deceduta) ASSENTE
 - **tutti rappresentati e difesi dall' avv. Orazio Cantore** ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
ROSARIO ORLANDO
27. CGIL Taranto nella persona del Segretario e l.r.p.t. N.C.
28. FIOM CGIL Taranto nella persona del Segretario e l.r.p.t. N.C.
 - **tutti rappresentati e difesi dall' avv. Massimiliano Del Vecchio** ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
29. EUROPA VERDE in persona del l.r.p.t. N.C.
 - **rappresentata e difesa dall' avv. Anna Marigiò** ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
30. MAGLIE Cosimo nato a Pulsano TA il 18.12.1959 ASSENTE
31. D'ERRICO Franca nata a Pulsano il 21.06.1956 (quale erede della p.o. Laterza Gianfranco deceduto) ASSENTE
32. LATERZA Cristiano nato a Taranto il 24.04.1976 (quale erede della p.o. Laterza Gianfranco deceduto) ASSENTE
33. LATERZA Danilo nato a Grottaglie il 7.12.1982 (quale erede della p.o. Laterza Gianfranco deceduto) ASSENTE
34. GENTILE Agostino nato a Massafra il 25.05.1959 ASSENTE
 - **tutti rappresentati e difesi dall' avv. Luigi Esposito** PRESENTI
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
35. ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO ed altri rischi ONLUS in persona del Presidente N.C.
 - **rappresentata e difesa dall' avv. Ezio Bonanni** ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
LOREDANA CAVALCANTE
36. ALVARO Natale nato a Taranto il 14.06.1976 ASSENTE
37. BATTISTA Agata nata a Taranto il 15.03.1964 ASSENTE

57. CITTADINANZATTIVA APS in persona del Segretario Generale e l.r.p.t. _____

58. FRAGNELLI Anna nata a Crispiano (TA) il 06.03.1964 (in proprio e quale erede di Fragnelli Pietro deceduto) _____

- **tutti rappresentati e difesi dall' avv. Viviana Rago** PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

59. MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA E MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro Pro Tempore _____

- **rappresentato e difeso dall' avv. Avvocatura distrettuale di Potenza** - AWL. FRANCESCO SCOGNAMIGLIO

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

60. D'ALESSANDRO Antonio nato a Faggiano 08.09.1962. _____

- **rappresentato e difeso dall' avv. Cosimo Antonicelli** ASSENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

61. BUONAMICO Benedetto nato a Taranto il 25.05.1967 _____

62. ZIZZA Daniele nato a Taranto il 5.11.1975 _____

63. BLASI Antonio nato a Manduria il 25.05.1967 _____

64. BARTOLOMEO Filippo nato a Taranto il 16.10.1971 _____

65. SCHIFONE Carmelo nato a Taranto il 16.03.1953 _____

66. DEPACE Cosimo nato a Taranto il 16.11.1964 _____

67. TASSILLO Luigia nata a Taranto il 22.01.1972 (quale erede di Picoco Salvatore deceduto) _____

68. PICOCO Gianluigi nato a Taranto il 03.11.2000 (quale erede di Picoco Salvatore deceduto) _____

69. SPINA Grazia nata a Taranto il 27.04.1952 (in proprio e quale erede di Allegri Francesco) _____

- **tutti rappresentati e difesi dall' avv. Antonietta Ricci** PRESENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

70. ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA in persona del Presidente p.t. _____

71. NICCHIARICO Cosimo nato a Taranto il 25.01.1963 _____

72. MASELLA Francesco nato a Taranto il 19.02.1973 _____

73. MONTERVINO Vito nato a Taranto il 22.01.1965 _____

74. MALATESTA Cosimo nato a Taranto il 4.02.1971 _____

90. DE NICOLA Antonio nato a Taranto il 6.03.1971 _____
91. D'ADDARIO Angelo nato a Taranto 07.06.1964 _____
 - *tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Vendegna* ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
LOREDANA CAVALCANTE
92. ALTAMAREA CONTRO L'INQUINAMENTO in persona del Presidente p.t. _____
 - *rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo La Porta* ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
ELIANA BALDO
93. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAR LAVORATORI MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO APS-ETS in persona del Presidente Nazionale e l.r.p.t _____
 - *rappresentata e difesa dall' avv. Maria Luigia Tritto* ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
LOREDANA CAVALCANTE
94. VIRTÙ Nicola nato a Taranto il 29.03.1958 (quale erede di Massafra Raffaella deceduta) _____
95. VIRTÙ Giordano nato a Taranto il 15.03.1993 (quale erede di Massafra Raffaella deceduta) _____
96. DE GENNARO Mario nato a Taranto il 9.01.1955 _____
97. CARATI Riccardo nato a Bari il 30.09.1956 _____
98. FIORINO Emanuele nato a Taranto il 6.02.1964 _____
99. OTTOMANO Rosa nata a Taranto il 30.09.1967 _____
100. POTENTE Giuseppe nato a Taranto il 21.10.1955 _____
101. ALBANI Marco nato a Taranto l'1.09.1981 _____
 - *tutti rappresentati e difesi dall' avv. Anna Murianna* ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
ROSARIO ORLANDO
102. LEGAMBIENTE NAZIONALE APS rete associativa ETS in persona del Presidente p.t. _____
 - *rappresentata e difesa dall' avv. Eligio Curci,* ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
ELIANA BALDO

113. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEACELINK in persona del l.r.p.t. _____
114. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEACELINK "nodo di Taranto" in persona del l.r.p.t. _____
 - **tutti rappresentati e difesi dall' avv. Filiberto Catapani Minotti** PRESENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
-
115. BASILE Angelo nato a Taranto il 17.04.1974 (in proprio e quale erede di Basile Cataldo deceduto) _____
116. BASILE Roberto nato a Taranto il 18.07.1977 (in proprio e quale erede di Basile Cataldo deceduto) _____
117. CATANZARITI Alessio nato a Taranto il 23.06.1995 (in proprio e quale erede di Catanzariti Antonio deceduto) _____
118. GIANNESE Maria nata a Taranto il 28.08.1968 (in proprio e quale erede di Catanzariti Antonio deceduto) _____
119. CODA Flaminia nata a Taranto il 11.09.1986 (in proprio e quale erede di Coda Francesco deceduto) _____
120. FEDELE Antonia nata a Taranto il 19.07.1949 _____
121. GUARINO Angelo nato a Taranto il 14.02.1972 _____
122. GUARINO Luigi nato a Taranto il 29.09.1966 _____
123. GUARINO Antonio nato a Taranto il 01.03.1955 _____
124. LA NEVE Angelo nato a Taranto il 23.02.1952 _____
125. LA NEVE Maurizio nato a Taranto il 15.05.1970 _____
126. POTENZA Angelo Raffaele nato a Taranto il 17.05.1958 _____
127. POTENZA Nicola nato a Taranto il 29.03.1966 _____
128. RUGGERI Menotti nato a Taranto il 18.09.1967 _____
129. SCHIFONE Alessandro nato a Taranto il 15.05.1972 _____
130. FASANO Ciro nato a Grottaglie il 4.10.1977 _____
131. DELL'ANNA Antonia nata a Taranto il 27.06.1968 (in proprio e quale erede di Masela Angelo deceduto) _____
 - **Tutti rappresentati e difesi dall' avv. Lamanna Fabrizio** ASSENTE
 sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.
-
132. COLANINNO Giancarlo nato a Mottola (TA) il 10.10.1978 _____
133. DE GIORGIO Angelo nato a Taranto il 14.09.1965 _____
134. DE PADOVA Giambattista nato a Taranto il 4.06.1947 _____
135. PARENTE Antonio nato a Taranto il 5.05.1984 _____
136. PILLINI Margherita nata a Marage (BELGIO) il 19.06.1953 _____

156. BELLOCCHIO Margherita nata a Taranto il 2.01.1975 _____

- tutti rappresentati e difesi dall' avv. Leonardo La Porta ASSENTE

sostituito per delega verbale delega scritta ex art. 97 c.4 c.p.p. dall'avv.

ELIANA BALDO

LA CORTE

Si dà atto che _____, RISPETTO ALLA PRECEDENTE UDIENZA, LE DIFESE HANNO CHIESTO L'ESTROMISSIONE DI QUASI TUTTE LE PARTI CIVILI, CHE ALCUNI DIFENSORI DELLE PP.CC. HANNO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE MEMORIE. LA CORTE HA ESAMINATO TUTTE LE MEMORIE E INVITA LE PARTI AD INTERVENIRE SU QUESTO PUNTO - IL PM CHIEDE IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ESTROMISSIONE DELLE PP.CC. COSTITUTE COME DA VERBALE FONOREGISTRATO. LE PP.CC.!

- AW. FLORA PER ASL DI TARANTO CHIEDE IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ESTROMISSIONE DELLE PP.CC. COME DA VERBALE FONOREGISTRATO.
- AW. RIENTZI INSISTE E SI RIPORTA ALLA MEMORIA DEPOSITATA TELEMATICAMENTE.
- AW. RICCI ANCHE PER AVVOCATI DELLA PEPA, VITALE, VENDEGNA, LAMANNA E SILVESTRE, INTERVIENE E INSISTE SUI PUNTI GIÀ ESPOSTI NELLA MEMORIA DEPOSITATA, TUTTO QUANTO ESPONE CI SI RIPORTA AL VERBALE FONOREGISTRATO.
- AW. ORLANDO SI RIPORTA ALLA MEMORIA DEPOSITATA COME DA FONOREGISTRAZIONE
- AW. ESPOSITO SI RIPORTA ALLA MEMORIA DEPOSITATA.
- L'AVOCATO CAVALCANTE PER AVVOCATO BONANNI ESPONE QUANTO SPECIFICATO NEL VERBALE FONOREGISTRATO.

ALE ORE 10:55 LA CORTE SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO PER DECIDERE SULLE ISTANZE FORMULATE CIRCA L'ESTROMISSIONE DELLE PP.CC.

ALE ORE 12:02 LA CORTE RIENTRA IN AULA E DA LETTURA, COME DA FONOREGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA CHE SI ADEGA AL PRESENTE VERBALE. LA CORTE CHIEDE SE CI SONO ULTERIORI QUESTIONI PRELIMINARI - IL PM NON HA NESSUNA QUESTIONE PRELIMINARE - AW. VOZZA PER IMPUTATO CAROGROSSO CHIEDE EMETTERSI DECLARATORIA PER PRESCRIZIONE DEI REATI DI CUI AI CAPI "A" "C" e "CC" ED ESPONE LE MOTIVAZIONI, COME DA VERBALE FONOREGISTRATO, DEPOSITA MEMORIA ALLA QUALE SI RIPORTA. AW. URSO UNITAMENTE AL COLLEGA MEMUCCI PER PASTORINO PER I CAPI "A" e "C" CHIEDE EMETTERSI DECLARATORIA DI PRESCRIZIONE COME DA NOTA DIFENSIVA CHE DEPOSITA.

Proc. pen. n. 2802/2024 R.G.N.R.

Udienza dell'8 maggio 2026

Proc. pen. n. 2071/2024 R.G. GIP

Proc. pen. n. 1/2026 R.G. C. Ass.

ON.LE CORTE D'ASSISE DI POTENZA

Ill.mo Sig. Presidente, Dott. Rotondi

Atto di nomina del sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.

Il sottoscritto avv. Vito Ippedico, del foro di Trani, difensore di fiducia, come da nomina in atti, dell'ing. **Antonio COLUCCI**, imputato nel procedimento penale in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.p.

nomina

proprio sostituto processuale l'avv. Savino Murro, del foro di Potenza, per l'udienza dell'8 maggio 2026.

Con osservanza.

Milano, 7 maggio 2026


Avv. Vito Ippedico



Avvocato
MARTINO BRUNO

Viale Europa n.1/E
74015 Martina Franca
Tel. 0802470732 - cell. 3497254330
Pec : bruno.martino@oravta.legalmail.it
Email : brunoavvocatomartino@gmail.com


Depositato in udienza
il 08.05.2026
IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario
Marta CUPUTO

TRIBUNALE DI POTENZA

Procedimento penale n. 2802/2024 R.G.N.R- n.2071/2024 R.G.GIP

DELEGA PROCESSUALE

Il sottoscritto Avv. Martino Bruno, quale difensore e procuratore speciale delle costituite parti civile **Comune di Statte** e **Comune di Crispiano**, nel suindicato procedimento penale la cui udienza è fissata per l'8 maggio 2026,

DELEGA

L'avv. Sebastiano Flora del Foro Potenza quale suo sostituto processuale, conferendogli ogni facoltà di legge.

Con osservanza

Martina Franca, Potenza, lì 7 maggio 2026

Avv. Martino Bruno
Firmato digitalmente da

Martino Bruno

SerialNumber =
TINIT-BRNMTN72S03E986G
C = IT
Data e ora della firma:
07/05/2026 09:31:08

STUDIO LEGALE ALBANESE
74121 TARANTO - Via Calamandrei, 9 - Tel. 099/7797156
studiolegalealbinese@pec.it

AVV. EGIDIO ALBANESE
Patrocinante in Cassazione

ECC.MA CORTE D'ASSISE DI POTENZA

Proc. Pen. N. 2802/2024 R.G.N.R

c/ RIVA Nicola + altri

Udienza 08/05/2026

DELEGA A SOSTITUTO PROCESSUALE

Ex art. 102 c.p.p.

Il sottoscritto Avv. Egidio Albanese del Foro di Taranto, difensore di fiducia del sig. GIOVINAZZI Cosimo, imputato nel procedimento penale N. 2802/2024 R.G.N.R.


DELEGA

l'Avv. Savino Murro a sostituirlo all'udienza del 08/05/2026 presso il Tribunale di Potenza, conferendo altresì allo stesso il potere di avanzare le seguenti richieste di prova:

- esame dei testi di lista depositata su PDP in data 13/04/2026;
- esame dell'imputato.

Taranto-Potenza, 08/05/2026

Avv. Egidio Albanese





CORTE DI ASSISE DI POTENZA
ORDINANZA

La Corte di Assise di Potenza,

esaminate le richieste di esclusione delle avvenute costituzioni di parte civile, proposte dalle difese degli imputati;

uditi i difensori degli imputati e lette le memorie con relativi allegati documentali depositati all'udienza del 21 aprile 2026 *date successive*

a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 21 aprile 2026 *del 8/5/2016*

OSSERVA

Le richieste di esclusione della quasi totalità delle parti civili costituite (156) erano già state avanzate dai difensori in sede di udienza preliminare ed il Gup si era pronunciato con ordinanza emessa in data 13.5.2026, ordinanza che questa Corte di Assise condivide integralmente ed alla quale si riporta in quanto completa ed argomentata in modo esaustivo con riferimento a ciascuna delle molteplici questioni sollevate che, in questa sede, saranno indicate ed affrontate attraverso la suddivisione in *macrocategorie* data la loro molteplicità (delle richieste e del numero di parti civili).

In particolare, si anticipa che tutte le costituzioni di parte civile già ammesse in sede di udienza preliminare presentano i requisiti di legge previsti, trattandosi, per le altre questioni sollevate, di eccezioni di merito che questa Corte di Assise, come si dirà, rigetta allo stato, necessitando per le stesse un vaglio dibattimentale, rinviandosi a fase successiva anche l'asserito intervenuto decorso del termine di prescrizione di taluni reati, questione anch'essa già sollevata dalle difese.

Nello specifico, **in merito alle costituzioni di parte civile intervenute verso soggetti imputati per eventi anteriori alle rispettive contestazioni o deceduti nelle more del giudizio**, atteso che plurime costituzioni di parte civile hanno

richiesto il ristoro dei danni patiti in conseguenza di tutte le condotte criminose addebitate a tutti gli odierni imputati, senza distinguere l'effettiva ampiezza temporale di tali contestazioni per ciascuno di essi, si condividono le argomentazioni spese dal Gup in ordine alla distinzione tra eventi lesivi definitivamente esauriti anteriormente all'assunzione delle cariche da parte di ciascun imputato ove mancherebbe il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento lesivo, e quelli che, pur iniziati in epoca anteriore, si sono aggravati o comunque protratti anche successivamente all'assunzione della carica da parte degli imputati ove il nesso può invece astrattamente configurarsi. In particolare, si evidenzia anche in questa sede una valutazione solo astratta della pretesa civilistica fatta valere, salva ogni successiva considerazione nel merito dei fatti di causa, rigettando tutte le eccezioni difensive relative a soggetti parti civili costituite che hanno lamentato l'insorgenza e l'aggravamento di malattie, culminate o meno con la morte, costituendo ciò fatti oggetto di valutazione di merito della pretesa civilistica.

Con riferimento alle eccezioni sollevate in merito alla *legitimatio ad processum*, al rispetto dei requisiti formali ex artt. 78 e 93 c.p.p., si condivide integralmente l'ordinanza del Gup in ordine alle eccezioni inerenti alle **procure speciali** di cui agli artt. 76, 100 e 122 c.p.p., in particolare sollevate dalla difesa di RIVA Nicola e "Riva Forni Elettrici S.p.A." che ha chiesto l'esclusione di tutte le costituite parti civili, poiché avvenute in violazione dell'art. 122, comma 2°-bis c.p.p., comma introdotto con D.Lgs 150/2022, e dall'avv. Vozza che ha eccepito la violazione di tale disposizione relativamente alla costituzione di parte civile n° 121, ovvero quella dell'associazione "A.I.L. di Taranto Organizzazione di volontariato, ritenendo, conformemente al Gup e per le medesime argomentazioni esplicitate, tali eccezioni infondate.

Infondate sono altresì le richieste di esclusione riproposte nel presente procedimento nei confronti del **Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** per asserita violazione dell'art. 78, 1° comma, lett. a) c.p.p. (mancata indicazione delle generalità del Ministro in carica) in quanto ciò non è necessario ben potendosi, per la parte civile, indicare il Ministro *pro tempore*, il quale è rappresentante *ex lege* del relativo dicastero (v. Cass. civ. Sez. V, n° 15927/2001). Analogamente, infondata è la richiesta di esclusione per violazione dell'art. 78, 1° comma, lett. c) c.p.p. (mancata indicazione della procura a costituirsi parte civile rilasciata dai predetti Ministeri e dei relativi atti amministrativi) come da argomentazioni già espresse dal Gup in sede di udienza preliminare.

Con riguardo al requisito dell'espressa indicazione della *causa petendi*, imposto **ex art. 78, 1° comma, lett. d) c.p.p.**, come riformulato dal D.Lgs 150/2022, ripetutamente ed in modo seriale invocato (cfr. memorie) da molte delle difese richiedenti l'esclusione delle parti civili a norma dell'art. 80, 2° comma c.p.p., si condividono le argomentazioni del Gup che, attraverso richiami giurisprudenziali e un'analisi evolutiva della norma, ha rigettato le richieste avanzate ritenendo sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione, accompagnato dalla sommaria indicazione del danno causalmente riconducibile alla condotta in contestazione almeno nei casi in cui il nesso fra il reato contestato e la pretesa risarcitoria sia immediato.

Di conseguenza, vanno considerate infondate tutte le richieste di esclusione avanzate nei confronti della quasi totalità delle parti civili per incompleta esposizione della *causa petendi* atteso che, da una disamina complessiva degli atti di costituzione, le parti civili hanno indicato con precisione gli imputati avverso i quali si sono costituite, le condotte a costoro rispettivamente ascritte in modo analitico o con rinvio *per relationem* (conforme all'art. 78, 1° comma, lett. d), senza omettere, tuttavia, l'indicazione della condotta dannosa e della lesione causalmente riconducibile alla prima.

Con riferimento alle eccezioni afferenti alla mancata indicazione del *petitum e/o dei suoi criteri di quantificazione*, anch'esse sollevate in modo seriale, si condividono le argomentazioni del Gup in ordine alla possibilità di quantificare il "petitum" direttamente soltanto in sede civile (v. Cass., sez. II, n° 43405/2003).

Analogamente, vanno rigettate le eccezioni relative alla **nullità degli atti di costituzione per violazione dell'art. 78, 1° comma, lett. b) c.p.p.** (per l'assenza dell'indicazione dei nominativi dei singoli imputati e imputazioni che, al contrario, sarebbero stati indicati in maniera onnicomprensiva con riferimento a tutti i soggetti verso i quali è promossa l'azione penale e a tutti i reati ascritti), non ritenendosi profili di inammissibilità (v. Cass., sez. II, n° 34147/2015; cfr., Cass., sez. I, n° 6225/2010).

Stesso discorso va esteso alla procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen. (v. Cass., sez. II, n° 22506/2020; cfr., Cass., sez. II, n° 5785/2016).

Parimenti, si condividono le argomentazioni del Gup, con tutte le specificazioni delineate in quella sede, che ha ritenuto l'infondatezza delle richieste di esclusione avanzate in modo seriale per mancato soddisfacimento **di requisiti non preveduti ex art. 78, 1° comma c.p.p.** relativamente alle sottoscrizioni della costituzione e della procura speciale come pure alla relativa autentica, non

rinvenendosi alcuna carenza formale (v. Cass., sez. I, n° 23013/2009 e Cass., sez. II, n° 44660/2015).

Analogamente, infondate sono tutte quelle eccezioni – perlopiù relative alle **procure speciali rilasciate in favore dei difensori degli Enti esponenziali e Associazioni** per carenza di legittimazione dei difensori e procuratori speciali, trattandosi di questioni che attengono al piano dei rapporti tra Ente rappresentato e rappresentante, rapporti estranei a quelli di rappresentanza *ad causam* e *ad litem* ai sensi degli artt. 76, 100 e 122 c.p.p., non essendo altresì necessaria una prova documentale dei poteri di rappresentanza retrostanti alla procura speciale al fine di proporre querela e di costituirsi parte civile (cfr. Cass., sez. II, n° 5723/2025; Cass., sez. II, n° 29775/2020; Cass., sez. II, n° 36119/2019).

Con riferimento alle **eccezioni inerenti alla legittimazione a stare in giudizio in capo alle costituite parti civili**, in particolare delle persone fisiche e associazioni sindacali, si condividono le argomentazioni del Gup in ordine alla legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale spettante non solo alla "*persona offesa*", ma anche al "*danneggiato*" e alla distinzione tra "*danno criminale*" e "*danno civilistico*" con la conseguenza che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il giudice investito da una richiesta di esclusione delle costituite parti civili, svolta ai sensi dell'art. 80, 2° comma c.p.p., non deve (né può) operare alcun sindacato nel merito della fondatezza dell'azione civile medesima, bensì unicamente delibare in ordine all'ammissibilità della sua insinuazione in sede penale, oltre che sulla tempestività dell'atto di costituzione e sul rispetto del catalogo dei requisiti formali dettato dall'art. 78 c.p.p.

Non è pertanto possibile per questa Corte di Assise, in questa sede e in questa fase, vagliare la fondatezza sostanziale dell'azione, potendo l'accertamento ricondursi alla sola astratta risarcibilità del danno prospettato alla luce delle allegazioni di parte, la *legittimatio ad causam*, quella *ad processum* e l'interesse ad agire.

Con riguardo all'ipotesi di persone fisiche danneggiate dalla compromissione dell'ambiente, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (C. Cost., n° 641/1987 e Cass. Pen., sez. III, n. 36514/2006; Cass., sez. III, n° 35393/2008), la legittimazione a costituirsi parte civile per danno ambientale non spetta solo ai soggetti pubblici, in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alle persone singole, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo.

Quanto alla verifica dell'esistenza del nesso eziologico, le condotte di riferimento – fermo ogni accertamento probatorio nel merito – sono suscettibili di determinare una ripercussione negativa sulla situazione ambientale e, per l'effetto, sulla salute

dei cittadini che risiedono/hanno risieduto o svolgono/hanno svolto la propria attività commerciale o professionale all'interno delle aree di interesse, come pure dei lavoratori dell'impianto siderurgico medesimo.

Si condividono le argomentazioni del Gup in ordine **agli oneri di allegazione**, pure contestati dalle difese, che questa Corte ritiene pienamente rispettati, non potendosi pretendere una non dovuta anticipazione della prova nel merito.

Sono ammissibili le costituzioni di parte civile con riferimento al delitto di cui al **capo A), ovvero l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., relativamente ai capi B), C), S), concernenti i delitti contro la pubblica incolumità, sia nell'ambiente lavorativo (art. 437 c.p.) che al di fuori dello stesso (art. 434 c.p.), nonché dell'ambiente**, per le medesime argomentazioni espresse dal Gup che questa Corte fa proprie.

Atteso che in questa fase è preclusa ogni valutazione del merito dei fatti in contestazione, vanno dichiarate infondate le numerose richieste di esclusione aventi ad oggetto la mancata prova del nesso causale tra le condotte in contestazione e la lesione del diritto alla salute consistita negli eventi di malattia e morte, in particolare con riferimento ai lavoratori dipendenti dell'acciaieria e non, come pure agli esercenti di attività commerciali in siti prossimi alla medesima (ad es., nei pressi del cimitero) e in generale nei quartieri Borgo e Tamburi del Comune di Taranto e del Comune di Statte (TA) e loro eredi, anche con riferimento a patologie oncologiche diagnosticate anteriormente al momento dell'assunzione delle cariche da parte degli imputati, come pure di quelli che hanno iniziato a risiedere od espletare attività lavorativa nei pressi dell'impianto siderurgico in periodo in cui gli imputati contro i quali si sono costituiti non avevano più (o non erano ancora) assunto le predette cariche sociali.

A tal riguardo l'astratta legittimazione a richiedere il risarcimento del danno è stata adeguatamente provata sulla base della documentazione già prodotta a sostegno, senza necessità di produzioni documentali più dettagliate che andrebbero ad incidere sul merito della dimostrazione della pretesa (certificati storici per tutti gli anni delle condotte in contestazione, l'integrale produzione della documentazione afferente all'attività professionale svolta, l'analitica indicazione dell'asse ereditario).

In modo più specifico, con riguardo alle patologie di carattere oncologico, per cui è stata richiesta l'esclusione, considerato il tempo di latenza e la natura multifattoriale della malattia, è evidente che l'effettiva presenza del nesso causale in simili casi va oltre il vaglio di ammissibilità che va effettuato in questa sede.

Inoltre, sono notoriamente risarcibili le poste di danno non solo relative alle patologie effettivamente contratte, bensì pure quelle relative al danno morale nella sua declinazione di "*paura di ammalarsi*" (Cass., SS.UU. civ. nn° 26972 e 26975/2008).

Analogamente, vanno rigettate le richieste di esclusione fondate sulla carenza di un nesso spaziale tra la collocazione delle acciaierie ed i luoghi di dimora e/o lavoro delle costituite parti civili, attesa la diffusività delle emissioni industriali e l'ampiezza dei *loci commissi delicti* (Comuni di Taranto e di Statte), riguardando l'eventuale carenza probatoria del nesso causale ancora il merito della causa.

Con riguardo ai **capi H), I) (art. 439 c.p., ovvero l'avvelenamento di acque o sostanze alimentari)** si condividono le argomentazioni del Gup in ordine alla legittimazione ad avanzare richiesta risarcitoria da parte degli allevatori di ovini e/o caprini, dei titolari dell'allevamento di mitili, dei cittadini residenti nelle zone limitrofe alle acciaierie, in quanto hanno subito il medesimo evento inquinante, dei proprietari di immobili che lamentano di avere subito i danni predetti con conseguente deprezzamento dei medesimi, del Ministero della Salute, danneggiato e persona offesa del delitto di cui all'art. 439 c.p. (v. Cass., sez. I, n° 4878/2012), del Ministero dell'Ambiente, dell'A.S.L. di Taranto, Ente competente della vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana e che nel caso di specie ha, inoltre, dovuto procedere all'abbattimento dei capi di bestiame ed alla distruzione dei mitili contaminati, nonché degli Enti esponenziali, delle Associazioni e degli Enti Pubblici territoriali costituitisi, ovvero la Regione Puglia, la Provincia di Taranto ed i Comuni di Taranto, Statte (TA) e Crispiano (TA), lamentando gli stessi danni al rispettivo tessuto produttivo direttamente riconducibili alla distruzione dei mitili e all'abbattimento dei bovini e ovini, come pure all'erogazione dei relativi indennizzi.

Si condividono le argomentazioni del Gup in ordine al rigetto delle richieste di esclusione delle parti civili intervenute nell'interesse dei **proprietari degli immobili** siti nel quartiere "*Tamburi*" di Taranto, limitrofo alle acciaierie, fondate sulla base dell'avvenuta prescrizione dei delitti di danneggiamento e di imbrattamento di cose altrui, fattispecie *ex artt. 635 e 639 c.p.* originariamente contestate al capo L). Ebbene, la relativa pretesa risarcitoria – come emerge dalla piena lettura dei relativi atti di costituzione in giudizio – riguarda non tanto e non solo il danneggiamento o l'imbrattamento, bensì il deprezzamento dei medesimi immobili, subito nel tempo per aver insistito gli immobili su un'area, quale quella limitrofa allo stabilimento siderurgico, il cui inquinamento prodotto dalle relative acciaierie ha pesantemente ridotto tanto le possibilità di godimento degli stessi (a

scopo personale e anche commerciale) quanto, per l'effetto, il relativo valore di mercato.

Per le argomentazioni già esposte, non è necessaria in sede di costituzione, attenendo al merito, l'esatta indicazione catastale degli immobili di cui si lamenta il danno, come pure l'integrale allegazione documentale dei titoli di possesso o detenzione degli stessi.

Si condividono le argomentazioni del Gup, alle quali integralmente ci si riporta, con riguardo ai **capi D), E) ed F) (i due episodi di omicidio colposo e l'art. 437 c.p.)**, con cui sono stati considerati legittimati ad esercitare la pretesa civilistica non solo gli eredi e prossimi congiunti delle persone offese Marsella Claudio e Zaccaria Francesco, che tuttavia non si sono costituiti, ma anche, quali danneggiati, le associazioni sindacali "C.G.I.L.", "F.I.O.M. C.G.I.L. Taranto", "F.I.O.M. C.G.I.L. Nazionale", "Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS", "Coordinamento Provinciale di Taranto di SLAI COBAS", "F.I.M-C.I.S.L. - Taranto e Brindisi", "U.S.T. C.I.S.L. di Taranto", "U.S.T. C.I.S.L. Puglia", "Altamarea contro l'inquinamento" e gli enti primariamente deputati alla tutela della salute dei lavoratori, quali l' "Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro" (A.N.M.I.L.), l' "Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" (I.N.A.I.L.).

Sono poi pienamente legittimate a costituirsi le "Associazione Contramianto e altri rischi - Onlus", "MEDICINA DEMOCRATICA - Movimento di lotta per la Salute", "CITTADINANZATTIVA Onlus" e "Altamarea contro l'inquinamento - Coordinamento di cittadini, associazioni e comitati di Taranto", come da argomentazioni già indicate nell'ordinanza del Gup.

Con riguardo al **capo CC) (art. 317 c.p. riguardante le presunte condotte costrittive realizzate dall'allora Presidente della Regione Puglia, VENDOLA Nicola, in concorso con RIVA Fabio, PERLI Francesco e CAPOGROSSO Luigi**, volte ad impedire o comunque influenzare gli esiti delle relazioni conclusive dell'A.R.P.A. Puglia in merito all'impatto ambientale delle emissioni dell'impianto siderurgico) si condividono le argomentazioni del Gup, che ha rigettato le richieste di esclusione di parte civile avanzate con riferimento al predetto capo e imputati, sulla base della evidenziata differenza tra persona offesa *strictu sensu* intesa (ovvero la P.A. nella sua imparzialità e buon andamento) e danneggiato dal reato (ovvero le parti civili che lamentano un danno discendente da tali reati), avendo, nell'impostazione accusatoria, tali condotte costrittive, presuntivamente poste in essere, agevolato la protrazione del vasto danno ambientale.

Con riferimento alla **sussistenza della legitimatio ad causam dei Ministeri e degli Enti territoriali**, si condividono integralmente le argomentazioni, alle quali ci si

riporta, spese dal Gup in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, nonché quella svolta dal **Ministero della Salute e dall'Asl di Taranto e degli Enti territoriali**. A tal riguardo, si ritengono infondate le richieste di esclusione avanzate nei confronti degli Enti pubblici territoriali basate sul dato che gli stessi hanno avanzato richieste risarcitorie relative a danni autonomi e ulteriori rispetto a quello ambientale propriamente detto, il cui risarcimento è, certamente, prerogativa esclusiva del Ministero dell'Ambiente, con rinvio a quanto già argomentato dal Gup (con riferimento alla **Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto, Statte (TA) e Crispiano (TA)**).

Con riferimento alla **sussistenza della *legitimatio ad causam* degli enti esponenziali costituitisi ex artt. 74 e 91 ss. c.p.p.**, va premessa, per la possibilità di esperire azione a tutela dei diritti dell'Ente esponenziale in sede penale, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 91 c.p.p., la previsione statutaria, esistente al momento del fatto di reato, la tutela esclusiva o prevalente dell'interesse leso dalla sua consumazione, l'effettività e la continuità dei contributi recati dagli associati all'Ente rappresentativo, il suo radicamento nel territorio ove i reati sono stati commessi come pure una minima diffusione e cifra di rappresentatività personale dell'Ente (cfr. Cass., sez. III, n° 38290/2007). A tal riguardo, si condividono integralmente le argomentazioni del Gup che ha ritenuto legittimati ad agire in sede penale i seguenti enti: C.G.I.L.", "F.I.O.M. C.G.I.L. Taranto", "F.I.O.M. C.G.I.L. Nazionale", "Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS", "Coordinamento Provinciale di Taranto di SLAI COBAS", "F.I.M.-C.I.S.L. - Taranto e Brindisi", "U.S.T. C.I.S.L. di Taranto", "U.S.T. C.I.S.L. Puglia", "Altamarea contro l'inquinamento", l' "Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro" (A.N.M.I.L.), l' "Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" (I.N.A.I.L.), "Legambiente Nazionale APS", "Legambiente - Circolo di Taranto" (la seconda non può dirsi mera articolazione territoriale della prima, con conseguente autonomia delle rispettive pretese risarcitorie fatte valere), "W.W.F. Italia", gli Enti esponenziali, "Associazione Nazionale Peacelink di Alessandro Marescotti" e "Associazione Nazionale Peacelink - Nodo di Taranto" e "Altamarea contro l'inquinamento - Coordinamento di cittadini, associazioni e comitati di Taranto", "Europa Verde - Verdi" (partito politico succeduto al precedente partito "Federazione Verdi", attesa la continuità tra i due partiti, stante l'identità di soggetti fondatori, statuto associativo e la contestualità tra scioglimento di "Federazione Verdi" e costituzione di "Europa Verde"), "CITTADINANZATTIVA Onlus", "A.I.L. di Taranto Organizzazione di

Volontariato", "MEDICINA DEMOCRATICA – Movimento di lotta per la Salute", "CODACONS" e "ARTICOLO 32 – A.I.D.M.A.", "Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus".

Infine, vanno rigettate **le richieste di espunzione della documentazione allegata alle costituzioni di parte civile**, fondate su di una presunta violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, comma 2° e 5° Cost., il quale precluderebbe l'introduzione di documentazione (i.e., catastale, sanitaria, etc.) posta a sostegno delle pretese civilistiche fatte valere con l'atto di costituzione, da eventualmente introdursi solo nel corso del giudizio e previa escussione di testi e consulenti.

A tal proposito, va distinta la fase dell'accertamento del merito nella fase dibattimentale -ove si spiega il contraddittorio- e quella della valutazione dell'ammissibilità delle richieste di costituzione di parte civile, consistente in una valutazione sul piano astratto della pretesa civilistica fatta valere in sede penale, fase in cui la produzione documentale è opportuna e necessaria.

Va pertanto considerata pienamente ammissibile la documentazione allegata, **acquisita solo ai fini della valutazione dei requisiti di costituzione di parte civile**, demandandosi a un momento successivo la eventuale ammissione anche quale prova dibattimentale.

P.Q.M.

Letti gli artt. 185 c.p., 74 ss e 80 c.p.p.,

RIGETTA ogni richiesta di esclusione avanzata nei confronti delle costituite parti civili e, per l'effetto, **DICHIARA AMMISSIBILI** tutte le costituzioni di parte civile avanzate nei confronti degli imputati.

Dispone procedersi oltre.

Potenza, 8 maggio 2026


La Giudice a latere

dott.ssa Valentina Rossi



Il Presidente

dott. Marcello Rotondi



Depositato in udienza
11 08 MAG 2026
IL CANCELLIERE
L'Assistente Giudiziario
MARIA GIULIA